

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.**

**Premesso**

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito in Legge 21.02.2006 n. 49 – il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000;

che la legge n. 67/2014 al capo II ha introdotto l'istituto della “messa in prova”

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Galliate presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 10.12.2012 è stata stipulata convenzione con durata per il periodo dal 5.2.2013 al 4.2.2018;

che in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 12.3.2015 la suddetta convenzione è stata modificata aumentando da n. 5 a n. 10 i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità che possono prestare la propria attività non retribuita presso il Comune di Galliate;

che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 22.01.2018 tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Filippo LAMANNA, Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, Dott. Davide Ferrari si conviene e si stipula quanto segue :

**Art. 1**

L'Ente consente che n. 10 (dieci) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della

collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di lavoro interventi di riassetto, pulizia, cura e manutenzione a tutela del patrimonio ambientale/culturale e comunale ( patrimonio pubblico compresi parchi, giardini);
- 2) Lavori di ufficio;
- 3) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionalità o al titolo di studio del soggetto sottoposto a pena alternativa.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, in base alla tipologia del servizio reso, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Responsabili dei settori competenti:

Ing. Alberto Bandera  
D.ssa Silvia Dalla Piazza  
Dott.ssa Serena Demarchi  
Dott.ssa Paola Mainini  
Dott. Agostino Carmeni  
Ing. Moira Piacentini  
Vice Commissario Angelo Falcone

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L'Amministrazione presso cui il condannato presta l'attività, ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 9

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972, allegato B, punto 16. La stessa viene redatta in duplice originale, di cui uno verrà depositato presso l'Amministrazione Comunale e l'altro presso il Tribunale di Novara.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Galliate, 2.02.2018

Sottoscrizione:

Tribunale di Novara  
Il Presidente  
Dott. Filippo Lamanna

Comune di Galliate  
Il Sindaco  
Dott. Davide Ferrari